

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - SCUOLA DI PSICOLOGIA E
L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV) AI FINI
DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO**

(ai sensi della L. 163/2021 e dei D. Interm. 567 e 654 del 2022)

TRA

L'Università degli Studi di Firenze d'ora in poi denominata "Università", codice fiscale 01279680480, con sede legale in Firenze, P.zza San Marco n° 4, e sede operativa in Firenze via della Torretta n. 16, rappresentata dalla Prof.ssa Caterina Primi, Presidente della **Scuola di Psicologia**, nata a Prato il 01/09/1963 (email: tirocini@psico.unifi.it / PEC: sc-psicologia@pec.unifi.it / telefono: 055 2755375/6) delegata alla firma dalla Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci, nata a Milano il 10/03/1962 - legale rappresentante dell'Università - con Decreto Rettorale n. 1012/2024 Prot. n. 171618/2024 del 23/07/2024,

E

L'Azienda USL Toscana Centro con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, codice fiscale 06593810481 di seguito denominata "Soggetto ospitante", rappresentata legalmente dal Direttore Generale Ing. Valerio Mari, che delega alla firma della presente convenzione il Direttore Dipartimento Risorse Umane Dott.ssa Ginevra Occhiolini, come da formale atto di delega di cui alla Delibera n. 522 del 15.05.2024

VISTI

- la Legge n. 56/1989 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- il D.M. 239/1992 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";
- il D.M. 240/1992 "Regolamento recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";
- il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- la L. 170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;
- il D.M. 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Il D.M. 1135/2019 "Linee Guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei Tirocini Professionali effettuati in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale" del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- la Legge 8 novembre 2021, n. 163 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";
- il Decreto Interministeriale 6 giugno 2022 n. 554, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;
- il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, "Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163);
- il Decreto Interministeriale 5 luglio 2022 n. 654, "Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

PRESO ATTO

- della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 relativa al principio di continuità

di cui all'art.9 del D.M. 239/92;

- dei principi espressi nelle "Linee Guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004", elaborate dal C.N.O.P.;
- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;
- delle "Linee di indirizzo sui tirocini professionalizzanti nella LM-51 e sulla loro valutazione" approvate dal Tavolo Tecnico Ordine-Università in data 24 ottobre 2022 e ratificate dalla Conferenza Psicologia Accademica (CPA) e dal Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (CNOP);
- del Regolamento Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) preliminare all'abilitazione dell'esercizio della professione di psicologo approvato dal Consiglio della Scuola di Psicologia in data 16/01/2023;
- dell'Accordo tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Ordine degli Psicologi della Toscana sui Tirocini Pratici Valutativi (TPV) per l'accesso alle prove abilitanti alla professione di psicologo stipulato in data 27.10.2023 (ns. rep. 3431/2023);

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Caratteristiche del tirocinio

1. Il tirocinio pratico valutativo (d'ora in poi TPV) in enti esterni si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato, e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica. Tale attività si pone anche l'obiettivo della progressiva costruzione dell'appartenenza del tirocinante alla comunità professionale.
2. Tale attività sarà realizzata nell'ambito delle opportunità operative offerte dall'Ente e si fonda sul riconoscimento del valore formativo dell'esperienza diretta, assistita da professionisti esperti appartenenti alla stessa comunità professionale del tirocinante e secondo l'art. 2, c.10 del Decreto Interministeriale n. 654/2022 il TPV deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento delle competenze finalizzate:
 - a. alla valutazione del caso;
 - b. all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
 - c. alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
 - d. alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
 - e. alla redazione di un report;alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- f. allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- g. allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- h. alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.
3. Si considerano, pertanto, attività di tirocinio tutte quelle esperienze realizzate dall'Ente che consentono il raggiungimento di una competenza professionale specifica, senza che ciò comporti l'attribuzione al tirocinante di responsabilità e di incombenze formali proprie di un professionista nel settore.

L'Azienda si impegna ad accogliere presso le sue strutture **laureati (post lauream)** (che devono svolgere il tirocinio esterno ai sensi del D. Interm. 567/2022) e **studenti (intra lauream)** (che devono svolgere il tirocinio esterno ai sensi del D. Interm. 654/2022) per lo svolgimento del TPV, all'interno dei propri servizi di psicologia in cui operano tutor psicologi in possesso dei requisiti di seguito elencati.
4. L'attività di TPV non costituisce rapporto d'impiego, non rappresenta titolo di precedenza o preferenza nelle procedure di assunzione adottate dall'Ente e i tirocinanti non possono essere utilizzati dall'Ente come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva.

Art. 2 - Modalità di svolgimento

L'Azienda USL Toscana Centro emetterà n. 2 bandi l'anno, pubblicati sul sito internet Aziendale, indicante il numero dei tirocinanti da accogliere per ogni bando, **con decorrenza 15.03. e 15.10. di ogni anno.**

Vi sarà una graduatoria degli ammessi al TPV ed una **formale assegnazione d'ufficio** da parte del Direttore UOC

Professionale Psicologia dell'Azienda USL Toscana Centro.

1. Per ogni tirocinante verrà assegnato d'ufficio una sede di tirocinio TPV ed individuato un tutor psicologo che sia iscritto all'Albo Professionale degli Psicologi da almeno tre anni, con un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendente, collaboratore o consulente e che svolga attività con la qualifica specifica di psicologo con un impegno orario di almeno 15 ore settimanali (non possono ricoprire il ruolo di tutor, psicologi volontari o psicologi che ricoprano esclusivamente ruoli organizzativi nell'Azienda/Ente senza svolgimento di attività professionale di psicologo);
2. Al tutor, per l'intero periodo del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:
 - a. introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
 - b. verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni a integrazione dell'esperienza;
 - c. valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.
3. Ciascun tutor potrà seguire non più di 5 tirocinanti contemporaneamente, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il limite di 5 può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino a un massimo di 15 giorni).
4. Per coloro che devono svolgere il TPV esterno da 30 CFU (previsto dal D. Interm.567/2022), le ore minime previste sono 750, da svolgersi in un periodo non superiore ai 12 mesi. Non è prevista una durata minima fermo restando che non è possibile superare le 7 ore giornaliere e le 39 ore settimanali. Ai fini di una proficua esperienza, si consiglia comunque di non superare le 6 ore al giorno e le 30 ore a settimana. E' possibile svolgere il tirocinio in un'unica struttura (750 ore) o in due Strutture diverse (375 ore ciascuno). Nel caso di due strutture diverse vanno differenziati i periodi che devono comunque essere consecutivi e vanno differenziate le attività. In questo caso vanno compilati due progetti formativi, uno per ogni struttura.
5. Il numero di ore che ciascun studente dovrà svolgere, a seconda del proprio piano di studio, andrà da un minimo di n. 350 ore (14 CFU) fino ad un massimo di n. 750 ore (30 CFU). Il piano di studi dello studente sarà stabilito dalla Scuola sulla base di un'attenta valutazione delle attività in carriera dello studente.
6. Il monte ore per ogni tipologia deve essere svolto per intero al fine dell'idoneità.
7. Ogni tirocinante, prima dell'inizio delle attività, dovrà presentare un **progetto formativo** come da **allegato di lettera "A"** da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione concordato con il tutor dell'Azienda. Nella stesura del progetto formativo, la cui attestazione di supervisione individuale è obbligatoria, occorrerà tenere conto di quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 654/2022. Quindi il progetto formativo alla base dell'esperienza di TPV deve favorire da parte del tirocinante l'integrazione delle conoscenze, l'esercizio delle abilità acquisite, la sperimentazione dei futuri ruoli lavorativi, la riflessione e discussione delle attività proprie e altrui e la formazione di competenze deontologiche e professionali necessarie per prepararsi all'esercizio autonomo della professione di psicologo. In particolare, le attività oggetto di osservazione e sperimentazione supervisionata, dovranno riguardare l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione- riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in ambito psicologico. Il progetto formativo, come da modello predisposto dalla Scuola di Psicologia, deve includere i *"Contenuti generali da inserire nei progetti di tirocinio professionalizzante"* di cui all'Allegato 2 delle "Linee di indirizzo sui tirocini professionalizzanti nella LM-51 e sulla loro valutazione". Deve inoltre contenere i seguenti contenuti obbligatori: il nominativo del tirocinante; il nominativo del tutor; il periodo di svolgimento del TPV; obiettivi e modalità di svolgimento del TPV; le sedi precise dove si svolge il TPV; gli obblighi del tirocinante.
8. Laddove le dimensioni dell'Ente siano tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti, si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del tutor, fermo restando la individualizzazione della supervisione e della valutazione. I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor (interno o esterno alla struttura), ma avente gli stessi requisiti del tutor, individuato dall'Ente ospitante. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti dell'Ente, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Tali momenti formativi potranno essere condotti da uno psicologo avente gli stessi requisiti del tutor, interno od esterno alla struttura. L'eventuale inserimento del singolo tirocinante in questo tipo di attività (gruppi e momenti formativi) deve essere esplicitamente indicata nel progetto formativo individuale.

9. Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Il TPV è, infatti, superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità.

Art. 3 - Diritti e doveri

1. Durante lo svolgimento del TPV il tirocinante è tenuto a:

- mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura;
- approfondire la conoscenza del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, uniformando progressivamente il suo comportamento all'insieme delle sue regole e dei principi che lo ispirano;
- a concordare con il Tutor assegnatogli il progetto individualizzato di tirocinio;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- a rispettare le norme previste dalla convenzione, oltre che rispettare i regolamenti delle sedi di TPV e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo la assoluta riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del TPV; condividendo con il tutor il segreto professionale, non deve rivelare notizie o informazioni relative agli utenti, agli operatori e alla struttura ospitante, apprese durante e dopo lo svolgimento del TPV;
- al termine del periodo di TPV il tirocinante dovrà dimostrare l'acquisizione delle competenze professionali concordate con il tutor e riportate nel progetto individualizzato di TPV, avvalendosi di un portfolio in cui registra il lavoro svolto, valuta le competenze acquisite e identifica i bisogni di sviluppo professionale, oltre che a redigere, su eventuale richiesta del tutor un elaborato conclusivo scritto, e - ove previste - a compilare le schede di valutazione finale.

Inoltre, lo studente beneficiario del tirocinio è tenuto a:

- indossare in modo visibile il cartellino identificativo;
- indossare il vestiario ritenuto idoneo nella sede operativa dell'espletamento del tirocinio formativo;
- compilare correttamente il registro presenze;
- rispettare l'orario di presenza concordato con il tutor, avvisandolo tempestivamente in caso di assenza improvvisa o duratura, nonché in caso di sospensione o fine anticipata del percorso di tirocinio;
- in caso di infortunio il soggetto ospitante e il tirocinante si impegnano a comunicare tempestivamente l'evento a segnalazione.infortuni@unifi.it;
- osservare scrupolosamente le disposizioni che gli saranno impartite dal tutor del soggetto ospitante e/o dal Dirigente della Struttura interessata dallo svolgimento del tirocinio, anche ai fini della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- al termine del tirocinio dovrà riconsegnare il cartellino identificativo e il diario al tutor del soggetto ospitante di riferimento;
- osservare il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Usl Toscana Centro, consegnato al tirocinante all'atto di accettazione del tirocinio.
- Il tirocinante ha diritto di accesso ai servizi mensa e parcheggio, laddove sia prevista nei luoghi di lavoro presso cui si svolge il periodo di tirocinio formativo, previa corresponsione dell'intero costo del pasto e del parcheggio a carico dello studente.

2. L'Azienda, da parte sua, si impegna a:

- informare la Scuola di Psicologia circa eventuali variazioni sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della Convenzione;

- aggiornare ogni sei mesi l'elenco dei tutor disponibili, accertandosi che ogni tutor non superi il numero massimo di n. 5 tirocinanti;
- non utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non considerare l'attività di TPV come risorsa professionale aggiuntiva;
- rispettare e far rispettare il progetto di TPV concordato;
- dare immediata e motivata comunicazione alla Scuola di Psicologia di qualsivoglia provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione al TPV nel caso in cui si rilevino, da parte del tirocinante, inosservanze o inadempienze alle disposizioni generali ed organizzative dell'Ente ospitante;

Art. 4 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

Si dà atto che in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro entrambe le parti sono tenute al rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. In particolare per quel che concerne l'informazione e la formazione, secondo quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i e dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, l'informazione è a carico dell'Ente ospitante, così come la formazione specifica. Rimane a carico dell'Università l'erogazione della formazione generale. Allo stesso modo, se durante l'attività il tirocinante risultasse esposto a rischi rilevanti per la salute, sarà cura dell'Ente ospitante provvedere ad adempiere agli obblighi datoriali, sottoponendo il tirocinante a Sorveglianza Sanitaria, secondo la risultanza della valutazione dei rischi effettuata dal soggetto ospitante stesso e in base al protocollo sanitario stabilito dal medico competente dell'ente. Infine, l'Ente ospitante dichiara di aver adottato un efficace ed efficiente sistema di gestione delle emergenze, al quale il tirocinante è tenuto ad attenersi durante il periodo di attività.

Art. 5 - Coperture assicurative

Il tirocinante è assicurato per tutto il periodo di svolgimento del TPV da parte dell'Università attraverso una Polizza per la Responsabilità civile stipulata con una compagnia assicurativa operante nel settore. I tirocinanti sono tenuti ad aderire alla polizza di Ateneo contro gli infortuni, come da indicazioni fornite tramite il sito web della Scuola e dell'Università. In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del TPV, l'Ente si impegna a segnalare l'evento alla Scuola e all'Università, entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Liberatoria

La convenzione non riveste carattere di esclusività e con essa l'Ente e l'Università non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla Convenzione devono essere fatte per iscritto. Tutte le modifiche alla Convenzione dovranno essere concordate per iscritto da entrambe le parti.

Art. 7 - Recesso

L'Ente e l'Università potranno recedere dalla Convenzione qualora una delle parti risulti inadempiente a qualche obbligazione, purché tale inadempimento sia stato contestato a mezzo PEC e perduri oltre trenta giorni dalla data di ricezione della predetta contestazione. L'impiego del tirocinante in attività difformi rispetto a quelle previste nel progetto di TPV è motivo di recesso dalla convenzione da parte dell'Università, una volta attuata la procedura prevista dal Regolamento del Tirocinio.

Art. 8 - Trattamento dei dati

1. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal D.Lgs. 196/2003 e si impegnano reciprocamente a trattare e conservare i dati personali raccolti in occasione dello svolgimento delle attività riconducibili alla presente convenzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Per l'Azienda USL Toscana Centro, il Titolare del trattamento dei dati, il Responsabile della Protezione dei dati e la normativa applicata sono consultabili alla pagina web dedicata <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/privacy-usltoscanacentro/35415-responsabile-della-protezione-dei-dati-personali>. Per l'Università di Firenze, il Titolare del trattamento dei dati, il Responsabile della Protezione dei dati e la normativa applicata sono consultabili alla pagina web dedicata <https://www.unifi.it/vp-11363-privacy-policy.html>.

Art. 9 - Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

1. Le parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e D. Lgs n. 33/2013), nello specifico:
 - al rispetto del Piano triennale integrato di attività e organizzazione (PIAO 2024-2026) dell'Azienda USL Toscana Centro, approvato con Delibera DG. 94 del 31/01/2024
 - al rispetto del Codice di comportamento dell'Azienda Usl Toscana Centro (quest'ultimo di cui alla Delibera DG n.91 del 30/01/2024)applicabili per la parte di specifica competenza e messi a disposizione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente".
2. Le Parti si impegnano ad informare i tirocinanti ed ai soggetti coinvolti le norme sulle incompatibilità del personale e pantouflage ai sensi L. 662/96 e/o del D.Lvo 165/2001 art. 53, e L.412/91.
3. Nelle seguenti sezioni dei siti delle Parti, sono reperibili le istruzioni e la modulistica per rendere le segnalazioni di illeciti (Whistleblowing):
 - AUSL Toscana Centro: Amministrazione trasparente - Whistleblowing - Procedura di segnalazione illeciti e modulistica
 - Università degli Studi di Firenze: Segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing

Art. 10 - Durata

La presente convenzione viene redatta in un unico originale in formato digitale ed ha validità di 4 anni a decorrere dalla data della stipula (repertorio Università), salvo disdetta da parte dell'Azienda e/o dell'Università con comunicazione preventiva di due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il TPV.

Art. 11- Imposta di bollo

L'imposta di bollo, ove prevista dalla normativa vigente, è a carico del soggetto promotore, che dovrà fornire la prova dell'assolvimento tramite apposita dichiarazione o inviando copia scansionata della presente su cui è stata apposta la marca da bollo.

Art. 12 - Norme finali e transitorie

La presente convenzione sostituisce ed abroga ogni eventuale precedente versione stipulata tra l'Ente e l'Università. Sono fatti salvi i tirocini in corso alla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 13 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
2. La presente convenzione è firmata digitalmente, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC, ai seguenti indirizzi:
Azienda USL Toscana Centro: formazione.uslcentro@postacert.toscana.it
Università degli Studi di Firenze: tirocini@pec.unifi.it
Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Università degli Studi di Firenze
Scuola di Psicologia
La Presidente
Prof.ssa Caterina Primi

Per Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore Dipartimento Risorse Umane
Dott.ssa Ginevra Occhiolini

Firenze, data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.



PROGETTO DI TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV)

ex Lege 163/2021 e D. Intermin. 567/2022 e integrazioni

TIROCINANTE: _____

SEDE DI SVOLGIMENTO: _____

(Indicare la sede o le sedi operative in cui verrà svolta l'attività del TPV)

TUTOR PSICOLOGO (Azienda ospitante):

Dott./ssa _____ iscritto/a all'Albo A degli
Psicologi della Regione/Provincia _____ al n. _____

PERIODO DI SVOLGIMENTO:

Dal _____ al _____

Monte-ore complessivo:

☐ 375 ore (15CFU)

☐ 750 ore (30 CFU)

PROGRAMMAZIONE DELL'ESPERIENZA:

OBIETTIVI GENERALI

Secondo l'art. 2, c.10 del Decreto Interministeriale n. 654/2022 il TPV deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento delle competenze finalizzate:

- alla valutazione del caso;
- all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- alla redazione di un report;
- alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.



OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI

(cosa il tirocinante apprenderà durante il periodo di TPV svolto nella/e struttura/e)

PRINCIPALI ATTIVITÀ

(far riferimento ai “Contenuti generali da inserire nei progetti di tirocinio professionalizzante” di cui all’Allegato 2 delle “Linee di indirizzo sui tirocini professionalizzanti nella LM-51 e sulla loro valutazione”)

[] SI [] NON SI PREVEDONO ATTIVITÀ DI GRUPPO

Laddove le dimensioni dell’Ente/Azienda siano tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del tutor, fermo restando la individualizzazione della supervisione e della valutazione. I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor (interno o esterno alla struttura), ma avente gli stessi requisiti del tutor, individuato dall’Ente/Azienda ospitante [fonte: “Linee di indirizzo sui tirocini professionalizzanti nella LM-51 e sulla loro valutazione” approvate dal Tavolo Tecnico Ordine-Università in data 24 ottobre 2022 e ratificate dalla Conferenza Psicologia Accademica (CPA) e dal Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (CNOP)]

INDICARE LA POSSIBILITÀ/INTENZIONE DI ORGANIZZAZIONE DI GRUPPI DI DISCUSSIONE E RIELABORAZIONE DELLA PRATICA DEL TIROCINIO, DESCRIVENDONE L’ORGANIZZAZIONE E INDICANDO DA CHI SARANNO CONDOTTI



[] SI [] NON SI PREVEDONO MOMENTI FORMATIVI

Le suddette attività di gruppo possono essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti dell'Ente/Azienda, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Tali momenti formativi potranno essere condotti da uno psicologo avente gli stessi requisiti del tutor, interno od esterno alla struttura. L'eventuale inserimento del singolo tirocinante in questo tipo di attività (gruppi e momenti formativi) deve essere esplicitamente indicata nel progetto formativo individuale. [fonte: "Linee di indirizzo sui tirocini professionalizzanti nella LM-51 e sulla loro valutazione" approvate dal Tavolo Tecnico Ordine-Università in data 24 ottobre 2022 e ratificate dalla Conferenza Psicologia Accademica (CPA) e dal Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (CNOP)]

INDICARE LA POSSIBILITÀ/INTENZIONE DI ORGANIZZAZIONE MOMENTI FORMATIVI, INDICANDONE LE TEMATICHE, DESCRIVENDONE L'ORGANIZZAZIONE E SEGNALANDO DA CHI SARANNO CONDOTTI

FASI E TEMPI PREVISTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Indicare i GIORNI DELLA SETTIMANA e gli ORARI in cui il tirocinante frequenterà la/e sede/i del TPV e sarà impegnato nelle attività indicate in precedenza; ciò è indispensabile ai fini assicurativi

IN SINTESI:

**IL MONTE ORE PARI A ____ ORE TOTALI, VERRA' SVOLTO IN ____
SETTIMANE CON UN NUMERO DI ORE A SETTIMANA PARI A ____**

Si ricorda che l'orario deve essere inferiore alle 8 ore giornaliere ed alle 40 ore settimanali; per un'a proficua esperienza di TPV si consiglia comunque di non superare le 6 ore al giorno e le 30 ore a settimana.

Polizze assicurative

Polizza infortuni n. Z085534 Zurich Insurance

Responsabilità Civile: polizza RCT/O n° 420262484 - compagnia: Generali Italia SpA.

Obblighi e diritti del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a:

- mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura;
- approfondire la conoscenza del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, uniformando progressivamente il suo comportamento all'insieme delle sue regole e dei principi che lo ispirano;
- a concordare con il Tutor assegnatogli il progetto individualizzato di tirocinio;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- a rispettare le norme previste dalla convenzione, oltre che rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo la assoluta riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; condividendo con il tutor il segreto



professionale non deve rivelare notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante, apprese durante e dopo lo svolgimento del tirocinio;

- al termine del periodo di tirocinio il tirocinante dovrà dimostrare l'acquisizione delle competenze professionali iniziali concordate con il tutor e riportate nel progetto individualizzato di tirocinio, avvalendosi di un portfolio in cui registra il lavoro svolto, valuta le competenze acquisite e identifica i bisogni di sviluppo professionale, oltre che a redigere, su eventuale richiesta del tutor un elaborato conclusivo scritto, e - ove previste - a compilare le schede di valutazione finale.

Funzioni del tutor psicologo

Al tutor, per l'intera durata della quota di tirocinio di cui è tutor, spettano le seguenti funzioni:

- a) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- b) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni a integrazione dell'esperienza;
- c) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (Allegato 1 delle "Linee di indirizzo sui tirocini professionalizzanti nella LM-51 e sulla loro valutazione").

Ciascun tutor potrà seguire non più di 5 tirocinanti contemporaneamente, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il tutor allega al presente progetto un'auto-dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il numero dei tirocinanti in contemporanea non è maggiore di cinque. Il limite di cinque può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino a un massimo di 15 giorni).

Valutazione del TPV

Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze del tirocinante relative al «saper fare e al saper essere psicologo».

Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità.

Firme per presa visione e accettazione

Con la sottoscrizione del progetto da parte del Rappresentante legale dell'Ente o delegato, del Rappresentante legale dell'Università o delegato e del tutor del soggetto ospitante il tirocinante è formalmente autorizzato ad effettuare il TPV nel periodo e con la programmazione sopra riportata.

Luogo e data: _____

*Tirocinante
(firma)*

*Tutor dell'Azienda/Ente
(firma)*

*Rappresentante legale dell'Azienda
(o delegato)*

(firma e timbro)

*Delegato alle Strutture TPV
Scuola di Psicologia (Università Studi Firenze)
(firma e timbro)*
